

X LEGISLATURA

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Ricerca scientifica e tecnologica, istruzione, beni e attività culturali, identità linguistiche e culturali, spettacolo e manifestazioni, attività ricreative e sportive, politiche giovanili, politiche della pace, della solidarietà e dell'associazionismo e ordinamento della comunicazione)

COMITATO RISTRETTO

Istituito per l'esame abbinato dei seguenti progetti di legge:

disegno di legge n. 105: "Legge per l'autonomia dei giovani" (d'iniziativa della Giunta regionale)

proposta di legge n. 67: "Disposizioni regionali sulle Politiche Giovanili e sul Fondo di Garanzia per le opportunità dei Giovani" (d'iniziativa del consigliere Blasoni e altri).

Verbale n. **89**

Seduta del 9 novembre 2010

	PRESENTI	ASSENTI
Roberto ANTONAZ		Sì
Massimo BLASONI	Sì	
Franco CODEGA	Sì	
Pietro COLUSSI		Sì
Alessandro CORAZZA	Sì	
Roberto NOVELLI	Sì	
Enore PICCO	Sì	
Edoardo SASCO	Sì	
TOTALE	6	2

Il giorno 9 novembre 2010, alle ore 14.30, nella sala azzurra del Consiglio regionale, si riunisce il Comitato ristretto istituito per l'esame dei progetti di legge **n. 105 e n. 67** in materia di politiche giovanili.

(Presidenza del Presidente BLASONI)

Il PRESIDENTE dichiara aperta la seduta alle ore 14.45.

Partecipa ai lavori il dott. Lucio Pellegrini, Direttore del Servizio volontariato, associazionismo, rapporti con i migranti e politiche giovanili.

Si procede con l'esame della bozza di articolato (vedi all.1), riprendendo dall'articolo 13 (Interventi per l'autonomia abitativa dei giovani).

Il PRESIDENTE fa presente che la direzione competente segnala la prossima entrata in vigore del nuovo regolamento attuativo dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001, che prevede per la garanzia regionale integrativa del mutuo sulla prima di casa una copertura fino 100 per cento del valore dell'immobile. Ciò renderebbe superflua la lettera c) dell'articolo 13.

Il consigliere CORAZZA afferma che andrebbero ripensati i criteri di calcolo della situazione economica ai fini del contributo regionale sulla prima casa, in quanto il riferimento al nucleo familiare di appartenenza risulta in molti casi penalizzante (art. 13, lett. b)). Manifesta poi perplessità sulla previsione che la riserva in favore dei giovani per l'accesso all'edilizia sovvenzionata avvenga sulla base di una graduatoria a sè stante (art. 13, lett. a)).

Il PRESIDENTE propone di mantenere la lettera b) dell'articolo in esame, salvo verificare con gli uffici la possibilità di una riformulazione migliorativa. Accoglie le perplessità avanzate sulla lettera a) proponendo di sostituire le parole <<sulla base di una specifica graduatoria>> con le seguenti: <<sulla base della graduatoria>>. Rimanda a un'ulteriore verifica con gli uffici l'opportunità del mantenimento della lettera c).

Il Comitato ristretto approva.

L'articolo 14 è confermato.

Viene esaminato l'articolo 15.

Il consigliere CORAZZA giudica il comma 3 contraddittorio rispetto al comma 1, che dispone un impegno della Regione per la stabilizzazione delle condizioni di precariato.

Il PRESIDENTE osserva che quanto previsto al comma 3 può essere utile per agevolare il primo ingresso nel modo del lavoro.

Il consigliere CORAZZA osserva che una norma di questo tipo finisce per agevolare i datori di lavoro, più che i giovani.

Il consigliere CODEGA giudica la norma uno strumento utile per contrastare la disoccupazione.

Il consigliere SASCO sottolinea a sua volta l'opportunità della misura e ne propone il mantenimento, salvo verifiche in Commissione.

Il PRESIDENTE si dice a favore della proposta, suggerendo comunque di sopprimere l'ultimo periodo del comma in questione.

Il Comitato ristretto approva.

Viene esaminato l'articolo 16.

Il consigliere CODEGA si dice a favore dell'intervento osservando peraltro che l'istituzione di borse di studio prevista al comma 2 comporterà un impegno finanziario non trascurabile.

Il consigliere CORAZZA manifesta perplessità per il riferimento all'ipotesi di rientro da altre regioni.

L'articolo 16 viene comunque confermato, come anche l'articolo 17.

Viene esaminato l'articolo 18.

Il consigliere SASCO osserva che sarebbe opportuno limitare l'intervento ai giovani che si recano all'estero.

Il PRESIDENTE propone di mantenere solo il primo periodo del comma 1 e di sopprimere i commi 2 e 3.

Il Comitato ristretto approva.

Viene esaminato l'articolo 19.

Il PRESIDENTE comunica di aver predisposto una nuova formulazione dell'articolo e ne dà lettura (vedi all. 2).

Il consigliere CORAZZA esprime il timore che la lettera d) con il riferimento all'obiettivo di cogliere le esigenze di innovazione del settore produttivo sia troppo riduttiva, mentre sarebbe opportuno anche un impegno per promuovere l'avvio alle attività in settori tradizionali, dell'artigianato e degli antichi mestieri.

Il PRESIDENTE propone alla lettera d) di aggiungere la parola <<prioritario>> dopo la parola <<obiettivo>> e di aggiungere una lettera che preveda la promozione e il sostegno di progetti per l'avvio di imprese nel comparto dell'artigianato, con particolare riguardo alle iniziative dirette al mantenimento degli antichi mestieri.

Il Comitato ristretto approva.

Viene esaminato l'articolo 20.

Il PRESIDENTE osserva che andrà fatta una riflessione sulla formulazione della rubrica. Rileva poi un'esigenza di semplificazione del testo e propone l'unificazione delle lettere d) ed e) e delle

lettere h) e k). Suggestisce inoltre la soppressione del comma 2, il cui disposto potrebbe eventualmente rientrare a livello regolamentare.

Il Comitato ristretto approva.

All'articolo 21 viene stabilito di unificare le lettere b) ed f), a) e h) e di sopprimere il comma 2 per le ragioni espresse con riferimento all'articolo 20.

Viene esaminato l'articolo 22.

Il consigliere CORAZZA osserva che sarebbe il caso di rafforzare il comma 2 prevedendo accanto all'azione regionale di promozione quella di sostegno, diversamente la disposizione manca di concretezza.

Il PRESIDENTE osserva che l'articolo rischia di rimanere una declaratoria di principio.

Il consigliere CORAZZA si rende disponibile a pensare a un'integrazione per l'esame in Commissione.

Gli articoli 23 e 24 vengono confermati, con riserva di una verifica sulla possibilità giuridica che le aggregazioni giovanili possano essere beneficiarie di contributi.

In merito all'articolo 25, il consigliere CODEGA ritiene restrittivo che il premio previsto sia limitato a espressioni artistiche.

Il PRESIDENTE propone il mantenimento dell'articolo, fatte salve ulteriori riflessioni per l'esame in Commissione.

Il Comitato ristretto approva.

Viene esaminato l'articolo 26.

Il consigliere SASCO osserva che sarebbe opportuno prevedere una presenza regionale nel comitato di gestione del fondo di garanzia, proponendo l'assessore competente o un suo delegato, e mantenendo fermo a cinque il numero dei componenti.

Il Comitato ristretto approva.

Gli articoli 27 e 28 sono confermati. L'articolo 29 è soppresso in quanto ritenuto ripetitivo di quanto già previsto rispetto all'attività del Portale regionale giovani e degli Informagiovani. I restanti articoli sono confermati, con la soppressione dei commi 2 (per coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 19) e 5 (ritenuto ultroneo) all'articolo 33 e con la riserva di un approfondimento riguardo all'utilità del fondo previsto dall'articolo 35, giudicato uno strumento dal funzionamento forse troppo complesso.

Il PRESIDENTE quindi riassume i punti del testo rimasti critici:

- la percorribilità giuridica di un sostegno alle aggregazioni giovanili;
- l'articolo 13 (Interventi per l'autonomia abitativa dei giovani), per ciò che concerne la lettera c), e l'articolo 15 (Politiche del lavoro), che richiedono un'ulteriore verifica con le direzioni competenti;

- l'articolo 14 (Formazione, ricerca e innovazione) e l'articolo 22 (Alfabetizzazione informatica) il cui contenuto appare "debole";

- l'articolo 35 (Fondo regionale per i giovani) che va verificato se di effettiva utilità.

Osserva quindi che la nuova legge potrà funzionare solo a fronte di un impegno per dotarla di una provvista finanziaria adeguata. Aggiunge che si può pensare di attivare il fondo di garanzia (articolo 26) utilizzando parte delle risorse stanziare con la legge "anticrisi" e rimaste inutilizzate, senza bisogno di impegni aggiuntivi, confidando nel fatto che la forza della proposta sta nel meccanismo di funzionamento del fondo.

Il consigliere SASCO evidenzia l'opportunità di trasmettere il testo così definito al nuovo assessore alle politiche giovanili evidenziando gli aspetti critici appena descritti.

A questo punto i lavori del Comitato ristretto si considerano conclusi. I verbali delle sedute precedenti (n. 73 dd. 24.6.2010, n. 77 dd. 20.7.2010, n. 80 dd. 30.7.2010, n. 81, dd. 7.9.2010, n. 84 dd. 27.9.2010, n. 86 dd. 13.10.2010), unitamente al verbale della presente seduta, dati per letti sono approvati. La riunione ha quindi termine. Sono le ore 17.15.



IL PRESIDENTE

Massimo Blasoni

IL VERBALIZZANTE

Mauro Negro

ALL. 1



X LEGISLATURA

atti consiliari

VI COMMISSIONE

DISEGNO DI LEGGE N. 105

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>
 (d'iniziativa della Giunta regionale)
 (TESTO BASE)

PROPOSTA DI LEGGE N. 67

<<Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani>>
 (d'iniziativa dei consiglieri Blasoni, Santin, Novelli, Dal Mas, Camber, Cacitti, Cargnelutti, Tononi, Baritussio, Bucci, Ciani, Colautti, Galasso, Marin, Marini, Pedicini, Valenti)

IPOTESI REVISIONE COMITATO RISTRETTO

Revisione testo alla seduta del 13 ottobre 2010

OTTOBRE 2010

SERVIZIO PER L'ASSISTENZA GIURIDICO-LEGISLATIVA IN MATERIA DI ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI

INDICE

Capo I Disposizioni generali

- Art. 1 Principi e finalità
- Art. 2 Obiettivi
- Art. 3 Destinatari degli interventi
- Art. 4 Soggetti attuatori

Capo II Programmazione e Partecipazione

- Art. 5 Piano regionale Giovani
- Art. 6 Tavoli di coordinamento
- Art. 7 Consulta regionale dei giovani
- Art. 8 Funzioni della Consulta regionale dei giovani
- Art. 9 Partecipazione politica dei giovani

Capo III Associazionismo giovanile

- Art. 10 Registro regionale delle associazioni giovanili
- Art. 11 Associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro
- Art. 12 Aggregazioni giovanili

Capo IV Azioni di politica attiva

- Art. 13 Interventi per l'autonomia abitativa dei giovani
- Art. 14 Formazione, ricerca e innovazione
- Art. 15 Politiche del lavoro
- Art. 16 Sostegno alla formazione di giovani talenti e al loro rientro in regione
- Art. 17 Cittadinanza attiva e mobilità internazionale
- Art. 18 Incentivi per l'accesso e l'internazionalizzazione delle professioni
- Art. 19 Interventi per l'imprenditoria giovanile
- Art. 20 Interventi per promuovere stili di vita sani
- Art. 21 Interventi in ambito sociale e culturale
- Art. 22 Alfabetizzazione informatica
- Art. 23 Sostegno all'attività delle associazioni giovanili
- Art. 24 Sostegno ai centri di aggregazione giovanile
- Art. 25 Giornata regionale dell'arte giovanile

Capo V
Interventi a favore dei giovani per l'accesso al credito

Art. 26 Fondo di garanzia per le opportunità per i giovani

Capo VI
Strumenti di informazione e orientamento

Art. 27 Portale regionale giovani

Art. 28 Informagiovani

Art. 29 Supporto all'orientamento dei giovani che ricorrono agli strumenti previsti dalla legge

Capo VII
Valutazione degli interventi regionali

Art. 30 Clausola valutativa

Capo VIII
Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

Art. 31 Regolamenti di attuazione

Art. 32 Disposizioni transitorie

Art. 33 Disposizioni finali

Art. 34 Abrogazioni

Art. 35 Fondo regionale per i giovani

Art. 36 Disposizioni finanziarie

Art. 37 Entrata in vigore

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce l'autonomia dei giovani, concorre alla sua concreta realizzazione e alla creazione di una relazione sinergica tra giovani e adulti.
2. La Regione persegue le finalità e gli obiettivi della presente legge con l'apporto propositivo e partecipativo dei giovani e delle famiglie.
3. Gli interventi regionali sono diretti a promuovere la cittadinanza attiva dei giovani al fine di:
 - a) sostenere la loro capacità progettuale e creativa;
 - b) favorire la partecipazione all'elaborazione di una politica condivisa a loro destinata;
 - c) riconoscere l'assunzione di responsabilità personali e collettive.

Art. 2
(Obiettivi)

1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge, la Regione:
 - a) promuove in ogni ambito la cultura del merito;
 - b) promuove condizioni adeguate alla realizzazione di una comunità competitiva e solidale, che offra pari opportunità di accesso allo studio, al lavoro e alla creazione di nuove imprese sostenendo azioni mirate a migliorare la conoscenza, l'integrazione tra formazione e lavoro, la mobilità, l'imprenditorialità e l'inclusione sociale;
 - c) promuove misure di contrasto alla dispersione scolastica e per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle istituzioni dell'Unione europea in ordine ai livelli e alla qualità dell'istruzione;
 - d) promuove e sostiene il ruolo della famiglia, sia con riferimento alle famiglie di origine, che alle nuove famiglie e a quelle in formazione;
 - e) favorisce lo sviluppo di rapporti intergenerazionali;

- f) favorisce lo sviluppo dell'identità territoriale, della cultura e delle tradizioni locali;
- g) favorisce la partecipazione responsabile dei giovani alla vita delle istituzioni e della società, come espressione dell'esercizio della cittadinanza e della rappresentanza;
- h) promuove la conoscenza e il senso di appartenenza all'unione europea e favorisce la mobilità e gli scambi a livello europeo e internazionale;
- i) promuove lo studio delle lingue quale strumento di inclusione e partecipazione con pari opportunità nella civiltà globale;
- j) promuove e sostiene l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e l'accesso responsabile a internet;
- k) sostiene la realizzazione di strumenti di informazione e di comunicazione dedicati ai giovani che agevolino la messa in rete delle conoscenze e delle iniziative d'interesse;
- l) promuove servizi per l'autonomia, la conoscenza, il tempo libero, lo sport, la socializzazione, la creatività giovanile, tenuto conto anche delle attività integrative sviluppate in ambito scolastico e universitario;
- m) promuove e sviluppa la rete degli Informagiovani quali strumenti atti a garantire informazioni sulle opportunità ai giovani e alle loro famiglie.

Art. 3
(Destinatari degli interventi)

1. I destinatari degli interventi della presente legge sono i giovani, di età compresa tra quattordici e trentacinque anni, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale.

Art. 4
(Soggetti attuatori)

1. Sono soggetti attuatori della presente legge i giovani e le realtà giovanili, in concorso e in sinergia con gli enti locali, le istituzioni scolastiche e universitarie, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali i collegi e gli ordini professionali, nonché gli enti e i soggetti la cui attività è rivolta ai giovani.

Capo II Programmazione e partecipazione

Art. 5 (Piano regionale Giovani)

1. Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge, la Regione adotta il Piano regionale Giovani, di durata triennale, che individua le linee strategiche di indirizzo e le azioni a favore dei giovani, in armonia con le azioni del Piano strategico regionale e con i principi e i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale ed europeo.

2. Il Piano è elaborato dalla Direzione centrale competente, con la partecipazione attiva della Consulta regionale dei giovani; alla predisposizione del Piano collaborano altresì le Direzioni centrali competenti nelle materie interessate, con l'apporto delle Province, dei Comuni, delle Università e delle istituzioni scolastiche, delle associazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali, dei collegi e degli ordini professionali.

3. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente.

4. Il Piano è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel Portale regionale giovani di cui all'articolo 27.

Art. 6 (Tavoli di coordinamento)

1. Al fine di coordinare le azioni a favore dei giovani, in coerenza con le linee strategiche del Piano regionale Giovani, la Regione costituisce un tavolo di coordinamento politico e istituzionale, convocato e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di politiche giovanili. A tale tavolo partecipano gli assessori regionali competenti per materia, gli assessori provinciali alle politiche giovanili e quattro assessori comunali, uno per Provincia, competenti per le politiche giovanili, rappresentanti dei Comuni della regione, nominati dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) del Friuli Venezia Giulia. A supporto del tavolo di coordinamento politico istituzionale, è costituito un tavolo di coordinamento tecnico-amministrativo.

2. Alle riunioni del tavolo di coordinamento politico istituzionale partecipano i rappresentanti della Consulta regionale dei giovani di cui all'articolo 7. Possono partecipare, altresì, su invito del presidente, altri soggetti la cui presenza è ritenuta utile per gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 7
(Consulta regionale dei giovani)

1. Al fine di favorire il raccordo tra i giovani e la Regione, la loro partecipazione e per promuovere la conoscenza del mondo giovanile, la Regione istituisce la Consulta regionale dei giovani, di seguito denominata Consulta, organo di rappresentanza dei giovani del Friuli Venezia Giulia, nominata per la durata di tre anni con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche giovanili.

2. La Consulta è composta da:

a) quattro rappresentanti dei giovani designati dalle associazioni iscritte al registro regionale delle associazioni giovanili di cui all'articolo 10, in modo da assicurare la rappresentatività territoriale, di genere e per settore di operatività associativa;

b) quattro rappresentanti degli studenti universitari, due per ciascuna delle Università regionali, designati dagli organismi rappresentativi degli studenti;

c) quattro rappresentanti degli studenti delle scuole di istruzione secondaria superiore, uno per ciascuna provincia, designati dalle Consulte provinciali degli studenti della regione;

d) quattro amministratori locali designati dal Consiglio delle autonomie locali;

e) quattro rappresentanti dei movimenti giovanili delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, designati dalle stesse organizzazioni sindacali, in ragione di uno per organizzazione;

f) quattro rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni imprenditoriali;

g) quattro rappresentanti, due dei quali designati dalla Consulta regionale delle professioni ordinistiche e due designati dal Comitato regionale delle professioni non ordinistiche.

3. I componenti della Consulta sono di età compresa tra quattordici e trentacinque anni e svolgono l'attività in forma gratuita.

Art. 8
(Funzioni della Consulta regionale dei giovani)

1. La Consulta svolge funzioni propositive, consultive e operative per le politiche regionali a favore dei giovani e, in particolare:

- a) propone iniziative e progetti per la valorizzazione dell'autonomia dei giovani;
 - b) esprime pareri e proposte su richiesta della Regione;
 - c) collabora alla stesura del Piano regionale Giovani;
 - d) collabora con il Portale regionale giovani e la rete degli Informagiovani;
 - e) promuove la cooperazione regionale, interregionale, nazionale, europea e internazionale con soggetti attivi nelle politiche giovanili e collabora con le consulte, i forum e le altre istituzioni giovanili a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;
 - f) promuove progetti, ricerche, incontri e dibattiti pubblici su temi attinenti alla condizione giovanile;
 - g) presenta annualmente una relazione sulle attività svolte, anche in collaborazione con la Regione, e sui risultati ottenuti, formulando proposte per l'anno successivo;
 - h) presenta alla fine del proprio mandato una relazione conclusiva sulle attività svolte, formulando proposte per il triennio successivo;
 - i) svolge le altre funzioni attribuite dalla Regione.
2. La Consulta opera presso la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, che assicura il supporto tecnico.
 3. Il funzionamento della Consulta è disciplinato con proprio regolamento.
 4. La Consulta elegge al proprio interno quattro rappresentanti per la partecipazione ai tavoli di coordinamento di cui all'articolo 6.
 5. La Consulta è regolarmente costituita con la designazione della maggioranza dei componenti.

Art. 9
(Partecipazione politica dei giovani)

1. La Regione sostiene l'accesso dei giovani al mondo della politica, al fine di diffondere il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale, europea e mondiale, di favorire una presenza attiva dei giovani nei processi di cambiamento storico e istituzionale e di promuovere la conseguente partecipazione alla vita politica, anche a livello locale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi per la realizzazione di seminari, giornate di studio e pubblicazioni, diretti, in particolare, alla diffusione di conoscenze attive sulla formazione degli stati moderni e sulle forme di governo, sui trattati e le istituzioni europee e internazionali, sulla loro modificazione nel tempo, sulle costituzioni italiane dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica italiana, sull'ordinamento, sulle competenze e sul funzionamento delle organizzazioni internazionali ed europee, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, sulla cultura politica, sulla storia comparata dei movimenti politici e sull'evoluzione storica delle ideologie.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi a favore di enti pubblici e soggetti privati, organizzatori delle iniziative formative, con esclusione dei partiti e dei movimenti politici istituzionali.

4. La Regione promuove e favorisce spazi di confronto, discussione ed elaborazione di idee con i giovani anche attraverso la creazione di canali interattivi di comunicazione inseriti nel Portale regionale giovani di cui all'articolo 27.

CAPO III

Associazionismo giovanile

Art. 10

(Registro regionale delle associazioni giovanili)

1. La Regione istituisce il registro regionale delle associazioni giovanili, di seguito denominato registro, e ne cura la tenuta.

2. Al registro sono iscritte, previa domanda, le associazioni che hanno sede e svolgono l'attività nel Friuli Venezia Giulia, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11.

3. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'ottenimento di contributi, finanziamenti e ogni altro incentivo regionale previsto dalla presente legge.

4. Con regolamento sono disciplinate le modalità di iscrizione, cancellazione e aggiornamento del registro e le modalità di tenuta dello stesso.

Art. 11

(Associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro)

1. Le associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro sono composte da persone di età non superiore a trentacinque anni e presentano i seguenti requisiti previsti nell'atto costitutivo e nello statuto:

- a) assenza dello scopo di lucro;

b) ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia, di uguaglianza, di rispetto della libertà e dignità degli associati;

c) elettività e gratuità delle cariche associative;

d) coinvolgimento prevalente di giovani nelle attività.

2. Non sono considerate associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro i partiti politici, le associazioni sindacali, le associazioni professionali e di categoria.

Art. 12 (Aggregazioni giovanili)

1. Ai fini della presente legge sono considerate aggregazioni giovanili i gruppi spontanei di giovani, di età compresa tra quattordici e trentacinque anni, residenti o presenti in regione per ragioni di studio o di lavoro, costituiti senza finalità di lucro, che esprimono e rappresentano le esigenze del mondo giovanile, realizzando attività in coerenza con le finalità della presente legge.

2. I componenti delle aggregazioni giovanili svolgono le attività in forma volontaria e gratuita.

CAPO IV Azioni di politica attiva

Art. 13 (Interventi per l'autonomia abitativa dei giovani)

1. A integrazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente, al fine di favorire l'autonomia abitativa dei giovani lavoratori, dipendenti e autonomi, e dei giovani studenti, il Piano regionale Giovani individua specifiche azioni per:

a) prevede nell'ambito degli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) la riserva del 5 per cento degli alloggi messi a bando, da assegnarsi a giovani sulla base di una specifica graduatoria;

b) stabilisce una riduzione del 20 per cento degli indicatori ISEE e ISE per i giovani che accedono agli interventi di edilizia agevolata previsti dall'articolo 4 della legge regionale 6/2003;

c) garantisce secondo le modalità stabilite dall'articolo 5, commi 4 e 5 e commi da 9 a 13 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), la quota

parte di finanziamento, non coperto da garanzia ipotecaria fino all'importo massimo di _____;

d) riqualificare i centri storici e rivitalizzare zone periferiche e zone abbandonate da attività produttive, mediante la realizzazione di progetti di coabitazione (co-housing), finalizzati alla combinazione dell'autonomia dell'abitare privato con i vantaggi di servizi, risorse e spazi condivisi, proposti o promossi da enti locali, enti pubblici e soggetti privati, anche in partenariato con altri soggetti, per il recupero o la riconversione di edifici pubblici o privati dismessi o degradati, ovvero con la costruzione o l'acquisto di nuove strutture;

e) concede contributi a cittadini di età superiore a sessantacinque anni e in condizioni di disagio economico per la locazione a prezzi contenuti di una o più stanze della propria abitazione a giovani.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito del Piano regionale Giovani in collaborazione con enti locali, Ater, Erdisu, istituzioni scolastiche e universitarie.

4. Per beneficiare degli interventi di cui al presente articolo, i giovani devono possedere, con riferimento al nucleo familiare, degli indicatori della situazione economica (ISE) e della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiori ai limiti di importo fissati con regolamento.

Art. 14

(Formazione, ricerca e innovazione)

1. Al fine di promuovere una maggior coerenza tra l'offerta formativa e il mondo del lavoro, la Regione individua strumenti di raccordo tra le politiche attive della formazione, ricerca e innovazione, e del lavoro.

2. La Regione promuove interventi finalizzati a sostenere l'attività di ricerca, innovazione, trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche da parte dei giovani nelle Università, nei centri di ricerca e nelle imprese.

3. Le modalità di attuazione del presente articolo sono individuate nell'ambito del Piano regionale Giovani.

Art. 15
(Politiche del lavoro)

1. Il Piano regionale Giovani prevede misure di politiche attive del lavoro in coerenza con la vigente normativa regionale. Il Piano individua altresì misure dirette alla stabilizzazione delle condizioni di precariato e ad incentivare l'occupazione di giovani in possesso di elevata qualificazione professionale o impiegati nel settore della ricerca.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) è inserito il seguente:

“3 bis. Il regolamento di cui al comma 3 può prevedere l'aumento dell'ammontare degli incentivi di cui al comma 1, lettera c), fino ad un massimo del 20 per cento nelle ipotesi in cui i medesimi siano concessi per la stabilizzazione di giovani che non abbiano ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età”.

3. Per agevolare l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e favorire lo sviluppo di competenze, la Regione sostiene i datori di lavoro privati e pubblici che si avvalgono di giovani per prestazioni di lavoro accessorio attraverso i voucher o buoni lavoro, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30). I contributi vengono erogati alla conclusione delle singole iniziative.

Art. 16
(Sostegno alla formazione di giovani talenti e al loro rientro in regione)

1. Al fine di potenziare la ricerca, l'innovazione e la riqualificazione delle risorse umane negli enti pubblici, negli enti di ricerca e nelle imprese e al fine di accrescere la qualità dell'insegnamento universitario, la Regione sostiene con finanziamenti a copertura del 50 per cento della spesa prevista i progetti, di durata massima di tre anni, di enti pubblici e soggetti privati, destinati al rientro dall'estero e dalle altre regioni italiane dei giovani talenti della regione, di età non superiore a trentacinque anni, che si sono distinti nei settori di competenza.

2. La Regione istituisce altresì borse di studio di durata massima triennale per neo laureati residenti in regione, finalizzate al sostegno di percorsi di alta formazione in centri di eccellenza all'estero, non esistenti in regione e mirate al rientro nel mercato del lavoro regionale, attraverso l'intesa con i datori di lavoro.

Art. 17
(Cittadinanza attiva e mobilità internazionale)

1. La Regione, in raccordo con le agenzie nazionali preposte, promuove e supporta le attività legate alla mobilità giovanile europea e internazionale nei settori

dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva, in coerenza con i programmi europei che le sostengono. Favorisce scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi transnazionali ideati, pianificati e realizzati dai giovani, dai loro gruppi, anche informali, e dalle loro associazioni.

Art. 18

(Incentivi per l'accesso e l'internazionalizzazione delle professioni)

1. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni, da realizzarsi con scambi di esperienze professionali, di durata non superiore a due anni, attraverso tirocini, stages e periodi di formazione presso studi professionali in regione e all'estero. A tal fine sono concessi contributi ai giovani di età compresa tra diciotto e trentacinque anni, residenti in regione per andare all'estero e a giovani stranieri che dall'estero vengano ad operare in regione. I contributi sono diretti a sostenere le spese per la formazione e per l'alloggio.

2. Al fine di potenziare le professioni e le attività dei giovani lavoratori autonomi, nonché per le finalità di cui all'articolo 15, comma 1, la Regione promuove e sostiene progetti di condivisione dell'ufficio (coworking).

3. Le modalità di attuazione del comma 2 sono individuate nell'ambito del Piano regionale Giovani.

Art. 19

(Interventi per l'imprenditoria giovanile)

1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema economico regionale e per creare nuova occupazione, la Regione promuove e sostiene la nascita di imprese giovanili, anche favorendo l'orientamento all'imprenditorialità nei percorsi formativi regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione finanzia progetti proposti singolarmente o in gruppo dai giovani, di età compresa tra diciotto e trentacinque anni, diretti a valorizzare l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego. Rientrano tra i progetti finanziabili in particolare quelli proposti in settori fortemente innovativi e in settori tradizionali degli antichi mestieri. I progetti devono essere diretti all'effettiva costituzione di un'impresa giovanile

3. Ai fini della presente legge per impresa giovanile si intende:

a) l'impresa individuale con titolare di età compresa tra diciotto e trentacinque anni e la maggioranza degli eventuali collaboratori e del personale della medesima età;

b) l'impresa collettiva con maggioranza dei soci, dei collaboratori e del personale di età compresa tra diciotto e trentacinque anni e maggioranza del capitale sociale detenuta dai giovani della medesima età.

4. I progetti sono finanziati con contributi in conto capitale e in regime "de minimis", nel rispetto della normativa comunitaria, nei limiti del 50 per cento delle spese di avvio dell'iniziativa individuate come ammissibili dal regolamento.

5. La Regione sostiene altresì azioni dirette a favorire il ricambio generazionale nel sistema delle imprese della regione, anche mediante la predisposizione di servizi informativi e di consulenza.

6. I progetti e le azioni di cui al presente articolo possono prevedere la collaborazione e la sinergia con le università, gli enti di ricerca, le associazioni studentesche e quelle giovanili, nonché con le associazioni imprenditoriali operanti in regione.

Art. 20

(Interventi per promuovere stili di vita sani)

1. La Regione promuove e sostiene interventi per:

a) iniziative dirette a informare, con il coinvolgimento diretto dei giovani e promuovere, anche mediante la tecnologia digitale, la conoscenza di stili di vita sani, di consumi consapevoli e la comprensione dei messaggi mediatici che li incentivano;

b) diffondere la cultura della legalità e la conoscenza del vivere civile per formare e sviluppare il senso di appartenenza alla comunità;

c) promuovere progetti diretti a educare al rispetto di se stessi e degli altri, anche al fine di contrastare i fenomeni di bullismo, nonché al rispetto tra i sessi, alla creazione di rapporti positivi nelle relazioni familiari, scolastiche, sociali, con particolare riferimento a quelli con gli anziani, i disabili e le persone in condizione di svantaggio;

d) responsabilizzare i giovani sui comportamenti e sui fattori di rischio con particolare riguardo alla sessualità, all'alimentazione e al consumo di sostanze psicoattive, anche nelle attività sportive;

e) prevenire e contrastare l'uso di sostanze stupefacenti, l'abuso di alcol e tabacco nonché promuovere la conoscenza dei rischi e degli effetti correlati;

f) programmare interventi, in accordo con l'amministrazione scolastica, che promuovano la salute nelle scuole, anche con attività di consulenza e ascolto;

g) valorizzare i consultori come strumenti di ascolto per le giovani generazioni, incentivandone la funzione educativa riguardo la salute sessuale;

h) promuovere la salute e la sicurezza nei luoghi di svago e divertimento, con particolare riguardo ai rischi legati al consumo di sostanze stupefacenti e agli incidenti stradali;

i) riconoscere lo sport come diritto di cittadinanza e come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita;

k) diffondere la cultura e l'educazione della sicurezza stradale tra i giovani..

2. I contributi per gli interventi di cui al comma 1 sono concessi con il procedimento valutativo a bando.

3. Il Piano regionale Giovani prevede misure per l'attuazione del presente articolo, coordinate con le iniziative della Regione, degli enti locali, delle aziende sanitarie e delle istituzioni scolastiche.

Art. 21

(Interventi in ambito sociale e culturale)

1. La Regione promuove e sostiene nell'ambito sociale e culturale iniziative per:

a) valorizzare la creatività giovanile e del pluralismo di espressione;

b) accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale;

c) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscano l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti nel territorio regionale;

d) incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, garantendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato;

e) creare reti di giovani artisti e di scambio a livello regionale, nazionale e internazionale;

f) diffondere la conoscenza in tutte le sue forme, con particolare riferimento alla storia, alla cultura, e alle tradizioni anche locali;

g) sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e naturalistico;

h) valorizzare la creatività e l'espressività in tutte le sue manifestazioni, anche nell'ambito sociale;

i) promuovere le produzioni di giovani corregionali volte a diffondere la conoscenza dell'identità culturale e artistica del Friuli Venezia Giulia;

k) diffondere la cultura di appartenenza alla comunità europea e al contesto internazionale;

2. I contributi per gli interventi di cui al comma 1 sono concessi con il procedimento valutativo a bando.

3. Il Piano regionale Giovani prevede misure per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 22

(Alfabetizzazione informatica)

1. La Regione riconosce l'alfabetizzazione informatica come strumento essenziale per lo sviluppo, la crescita, l'inclusione sociale e il miglioramento delle condizioni di accesso dei giovani al mondo del lavoro.

2. La Regione promuove specifiche azioni volte a incentivare e favorire l'accesso dei giovani ai moderni strumenti informatici, con particolare riguardo al miglioramento delle condizioni di accesso alla rete internet.

Art. 23

(Sostegno all'attività delle associazioni giovanili)

1. La Regione concede contributi per l'attività delle associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 10. È assicurata priorità alle domande di contributo per gli interventi di cui agli articoli 20 e 21, svolti anche nei centri di aggregazione giovanile.

2. Restano ferme le funzioni dei Comuni e delle Province previste dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).

Art. 24

(Sostegno dei centri di aggregazione giovanile)

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2006, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili

iscritte al registro di cui all'articolo 10, parrocchie e altri enti privati senza fine di lucro per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la messa a norma di immobili, comprensivi degli impianti e degli arredi, da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile in possesso dei requisiti previsti ai commi 3 e 4.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati altresì, per le stesse finalità, al recupero e alla riconversione di edifici pubblici o privati dismessi o degradati.

3. I centri di aggregazione giovanile, anche nella struttura di centri polifunzionali, sono destinati allo svolgimento di attività integrate di tipo educativo, ricreativo, sportivo, artistico e culturale, con particolare riferimento alle attività musicali, rivolte ai giovani e sono gestiti dai soggetti di cui al comma 1.

4. Le attività di cui al comma 3 sono realizzate senza finalità di lucro, con continuità, in sedi aperte al pubblico e senza alcuna discriminazione, allo scopo di promuovere tra i giovani l'assunzione di responsabilità, lo sviluppo dell'autonomia personale, la socializzazione, la creatività e la progettualità giovanile, la partecipazione attiva e lo sviluppo di competenze alla vita.

Art. 25

(Giornata regionale dell'arte giovanile)

1. La Regione, al fine di valorizzare le capacità creative e artistiche e il pluralismo di espressione dei giovani residenti in regione, istituisce la Giornata regionale dell'arte giovanile, durante la quale sono presentati i progetti artistici di migliore qualità, selezionati dalla giuria di cui al comma 3, tra quelli proposti annualmente, per l'ottenimento di contributi regionali previsti dalla presente legge, dalle associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 10, dalle aggregazioni giovanili di cui all'articolo 12 e da altri enti senza finalità di lucro.

2. A tre progetti di eccellente valore artistico, scelti tra quelli di cui al comma 1, è assegnato il premio "Giovani talenti emergenti".

3. L'assegnazione dei premi di cui al comma 2 è effettuata da una giuria nominata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche giovanili. La giuria è presieduta dal medesimo assessore ed è composta da un critico d'arte, da un docente universitario esperto nelle materie artistiche, da un operatore culturale qualificato e da un funzionario regionale competente in materia di politiche giovanili.

4. Ai componenti esterni della giuria è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute.

Capo V
Interventi a favore dei giovani per l'accesso al credito

Art. 26
(Fondo di garanzia per le opportunità per i giovani)

1. Al fine di favorire le opportunità di studio, formazione, inserimento lavorativo e sociale dei giovani, nonché per sviluppare e diffondere la cultura dell'autonomia professionale e agevolare l'accesso alle professioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire il <<Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani>>.

2. Il Fondo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria e amministrato con contabilità separata, è destinato a costituire garanzia per la concessione di finanziamenti a favore dei giovani di età non superiore a trentacinque anni, provenienti da famiglie residenti in regione da almeno cinque anni.

3. I finanziamenti garantiti dal Fondo possono essere richiesti per le seguenti attività:

a) l'iscrizione e la frequenza degli studi universitari, di corsi di specializzazione e master presso istituti universitari anche con sede all'estero;

b) le spese di mantenimento per la partecipazione a tirocini formativi da svolgersi presso aziende, enti e istituzioni anche con sede all'estero;

c) l'avvio e lo sviluppo di progetti e iniziative di carattere imprenditoriale dirette alla costituzione di aziende, ivi compreso l'acquisto dei locali, delle attrezzature e dei beni strumentali e tecnologici;

d) l'avvio e sviluppo di nuovi studi professionali in favore di giovani, con priorità per gli studi organizzati tra giovani professionisti in modo associato o intersettoriale e per quelli che si caratterizzano per l'innovazione nell'organizzazione e nello svolgimento dell'attività di realizzazione di progetti finalizzati alla condivisione dell'ufficio (co-working), per l'avviamento di attività professionali;

e) l'acquisizione di strumenti informatici, di partecipazione a convegni e corsi di formazione e aggiornamento professionale, di abbonamento a pubblicazioni specializzate e banche dati, di acquisto di testi pertinenti all'attività esercitata e di ogni altra spesa necessaria per l'esercizio della pratica o tirocinio professionale stabilita con regolamento

f) l'acquisto dell'arredamento della prima casa;

4. Il Fondo, previa convenzione con i principali istituti di credito operanti sul territorio regionale, provvede alle garanzie per la concessione di finanziamenti di importo massimo pari a trentamila euro. Con regolamento regionale sono disciplinati:

- a) i criteri e le modalità e i limiti per la concessione delle garanzie inerenti i finanziamenti;
- b) i contenuti delle convenzioni da stipularsi con gli istituti di credito;
- c) le tipologie di finanziamento per le quali può operare la garanzia del Fondo;
- d) i requisiti per l'accesso al beneficio, la durata e le modalità per la richiesta dello stesso;
- e) il limite delle garanzie prestate dalla Regione, che comunque non può superare l'ottantacinque per cento degli importi singolarmente affidati, e generare volumi complessivamente garantiti non superiori a dieci volte la dotazione patrimoniale del fondo.

5. Il Direttore centrale competente in materia di affari finanziari approva con proprio decreto gli schemi di convenzione tra il Fondo e gli istituti di credito che aderiscono all'iniziativa, anche tramite un istituto capofila, scelto secondo procedure di evidenza pubblica, con l'individuazione delle modalità operative comuni per l'istruttoria dei finanziamenti e delle relative garanzie.

6. La vigilanza sulla gestione del Fondo è esercitata dalla Direzione centrale competente in materia di affari finanziari.

7. Gli interventi del Fondo sono deliberati dal Comitato di gestione, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore agli affari finanziari, d'intesa con gli Assessori all'istruzione, al lavoro e alla formazione

8. Il Comitato di gestione è composto da cinque componenti, di cui almeno tre scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza di almeno tre anni nell'attività di amministrazione, direzione o controllo di società ed enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo, ovvero funzioni dirigenziali in pubbliche amministrazioni in settori analoghi o attività professionali nel settore creditizio, finanziario o assicurativo, o nell'attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche. Due componenti sono scelti tra giovani di età non superiore a trentacinque anni. Il Presidente del Comitato di gestione è eletto fra i suoi componenti.

9. Gli interventi del Fondo sono svolti nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

10. Al Fondo possono contribuire enti pubblici e privati, nei limiti e con le modalità previsti dai rispettivi ordinamenti.

Capo VI
Strumenti di informazione e orientamento

Art. 27
(Portale regionale giovani)

1. Il Portale regionale giovani costituisce il sistema di comunicazione informatica ufficiale della Regione in materia di politiche giovanili, diretto al miglioramento dell'accesso alle informazioni e alla partecipazione dei giovani ed è inserito nella home page del sito internet istituzionale della Regione.

2. Il Portale è gestito dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili in collaborazione con gli altri uffici regionali, con la Consulta di cui all'articolo 7 e con gli enti locali.

3. Per i collegamenti e i contenuti redazionali del Portale è data priorità alle informazioni sui programmi, atti e obiettivi dell'Unione europea e agli interventi per la creazione di sinergie e progetti comuni con le reti di informazione comunitarie europee.

Art. 28
(Informagiovani)

1. La Regione promuove e sostiene, anche con la concessione di contributi, la creazione e la qualificazione degli Informagiovani, nonché la formazione degli operatori.

2. Gli Informagiovani svolgono funzioni di centro informativo plurisetoriale, di raccolta di dati sulla condizione giovanile e di centro servizi e sono gestiti da enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 10 e da enti privati senza fine di lucro.

3. La Regione favorisce, anche attraverso i collegamenti con il Portale regionale giovani, la messa in rete dei siti degli Informagiovani, delle associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 10, delle aggregazioni giovanili di cui all'articolo 12, e dei centri di aggregazione giovanile.

4. Gli Informagiovani forniscono gratuitamente le informazioni in particolare nei seguenti settori:

- a) orientamento e formazione scolastica e universitaria;
- b) opportunità di lavoro;
- c) formazione professionale;

- d) educazione permanente e formazione continua;
- e) politiche abitative;
- f) organismi di partecipazione dei giovani a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;
- g) salute e stili di vita sani,
- h) politiche sociali, sport, tempo libero e turismo;
- k) associazionismo e volontariato;
- j) iniziative, incentivi, agevolazioni a favore dei giovani, bandi regionali, nazionali ed europei;
- i) avviamento di attività imprenditoriali;
- l) opportunità di percorsi formativi e di lavoro all'estero;
- m) iniziative culturali e artistiche.

5. Gli Informagiovani mettono a disposizione le informazioni relative ai settori indicati dal comma 3, attivando collegamenti con le università, le istituzioni scolastiche, i centri per l'impiego, le associazioni imprenditoriali e con gli altri soggetti comunque operanti nei settori di interesse.

6. Le Province assicurano il coordinamento degli Informagiovani, ivi compresa la messa in rete dei siti internet, la formazione e la qualificazione degli operatori, nonché il monitoraggio delle attività.

7. Costituisce condizione per l'accesso ai contributi di cui al comma 1, l'adesione alle iniziative svolte dalle Province negli ambiti di cui al comma 6.

Art. 29

(Supporto all'orientamento dei giovani che ricorrono agli strumenti previsti dalla legge)

1. La Regione svolge attività di orientamento, tutoraggio e consultiva, anche attivando seminari, studi e analisi, in particolare diretti a diffondere la conoscenza delle opportunità e delle prospettive future per i giovani che intendono ricorrere agli strumenti di incentivazione e di sostegno previsti dalla presente legge.

2. L'attività di cui al comma 1 è svolta dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, in collaborazione con l'Agenzia regionale del lavoro ed è a

disposizione anche sul Portale regionale giovani, mediante l'attivazione di un sito internet interattivo.

Capo VII
Valutazione degli interventi regionali

Art. 30
(Clausola valutativa)

Capo VIII
Disposizioni finali, transitorie e finanziarie

Art. 31
(Regolamenti di attuazione)

1. I criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e di concessione ed erogazione di contributi e altri incentivi economici sono disciplinati con regolamento.

Art. 32
(Disposizioni transitorie)

1. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme previgenti.

2. Nelle more della costituzione della Consulta regionale dei giovani, la Regione, al fine di garantire la partecipazione dei giovani, può avvalersi dell'utilizzazione di sistemi informatici di consultazione dei giovani, inseriti nel Portale di cui all'articolo 27.

3. Il responsabile della struttura regionale competente in materia di politiche giovanili convoca la prima seduta della Consulta regionale dei giovani che adotta il proprio regolamento di funzionamento.

Art. 33
(Disposizioni finali)

1. I contributi e gli altri incentivi economici previsti dalla presente legge sono concessi in conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

2. In via generale, i contributi e gli altri incentivi economici a favore di imprese, previsti da leggi regionali, sono concessi, a parità di condizioni o di requisiti, in via prioritaria a favore di imprese giovanili, di cui all'articolo 19.

3. In sede di rendicontazione dei contributi e degli altri incentivi economici previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli per spese di investimento relative a immobili, in deroga all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 10 e le aggregazioni giovanili di cui all'articolo 12 presentano l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo o di altro incentivo.

4. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, i beni immobili oggetto dei contributi e degli altri incentivi economici previsti dalla presente legge sono soggetti a vincolo di destinazione decennale.

5. Il rinvio a leggi, regolamenti e ad atti comunitari contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

6. L'uso nella presente legge del genere maschile per indicare i soggetti attuatori e destinatari dei principi, obiettivi, strumenti e interventi previsti si intende riferito a entrambi i generi e risponde solo a esigenze di semplicità del testo.

Art. 34 (Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani);

b) i commi 4 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2007 n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio << Legge strumentale 2008 >>);

c) i commi 1 e 2 dell' articolo 6 legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008 – 2010 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21);

d) i commi da 1 a 6 dell' articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione <<Legge finanziaria 2009>>).

Art. 35
(Fondo regionale per i giovani)

1. Al fine di attuare gli interventi previsti dalla presente legge, è istituito un apposito fondo denominato "Fondo regionale per i giovani", ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), suddiviso tra spese correnti e spese in conto capitale.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione provvede annualmente, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 21/2007, a individuare le quote del fondo da destinare ai singoli comparti di intervento e le strutture regionali o i soggetti attuatori competenti nella gestione delle quote medesime, e a disporre il prelevamento delle somme dal fondo e la loro iscrizione nelle relative unità di bilancio e nei capitoli di pertinenza.

3. Alla costituzione delle dotazioni del Fondo concorrono fondi regionali, statali, europei e di altri enti pubblici e conferimenti di soggetti privati.

4. Per i fondi statali a destinazione vincolata si provvede alla loro destinazione su appositi capitoli di bilancio.

Art. 36
(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 35, limitatamente agli interventi che comportano spese di parte corrente, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 10.2.1.5068 e del capitolo 8080 che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, rispettivamente con la denominazione "Fondo regionale per i giovani – spese correnti" e "Fondo regionale per i giovani – spese correnti".

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 35, limitatamente agli interventi che comportano spese d'investimento, fanno carico all'unità di bilancio 10.2.2.5068 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione "Fondo regionale per i giovani – spese di investimento" e del capitolo 8081 che si istituisce "per memoria" nel medesimo stato di previsione con la denominazione "Fondo regionale per i giovani – spese d'investimento".

3. All'onere di euro 100.000 per l'anno 2010 derivante dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.8.1.3401 e capitolo 4712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

4. Costituzione fondo di garanzia

Art. 37
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALL. 2

Art. 19

(Interventi per l'imprenditoria giovanile)

1. La Regione valorizza l'imprenditorialità giovanile quale fattore determinante dello sviluppo economico e sociale del Friuli Venezia Giulia.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
 - a) favorisce la propensione all'imprenditorialità dei giovani nei percorsi e nei programmi formativi del sistema formativo regionale;
 - b) promuove e sostiene progetti diretti ad avvicinare i giovani al mondo dell'imprenditoria, attraverso la valorizzazione delle creatività dei giovani nella creazione del proprio lavoro;
 - c) sostiene e promuove azioni volte a favorire il passaggio generazionale nel sistema delle imprese del Friuli Venezia Giulia, anche attraverso la predisposizione di servizi informativi e di consulenza;
 - d) favorisce l'implementazione di strumenti, quali gli incubatori e gli acceleratori di impresa, specificamente rivolti ai giovani imprenditori, con l'obiettivo di cogliere le esigenze di innovazione del tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia;
 - e) promuove progetti in collaborazione con le università, le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione, al fine di aumentare l'integrazione tra mondo della scuola e del lavoro, con particolare riguardo alla nascita di nuove imprese.
3. I progetti di cui al comma 2 sono finanziati con contributi in conto capitale e in regime "de minimis", nel rispetto della normativa comunitaria, nei limiti del 50 per cento delle spese di avvio dell'iniziativa individuate come ammissibili dal regolamento di attuazione.
4. Ogni anno la Regione predispone un foglio informativo sull'insieme delle misure a sostegno delle attività autonome e imprenditoriali. Il foglio informativo è reso disponibile presso gli sportelli Informagiovani e a mezzo degli strumenti telematici della Regione.
5. La Regione, nell'ambito del Portale regionale giovani di cui all'articolo 27, attiva una specifica sezione interattiva dedicata all'imprenditorialità giovanile, alle opportunità offerte dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali, dagli enti camerali e dalle organizzazioni imprenditoriali e di categoria. Il sito internet, oltre alla divulgazione dei materiali informativi, attiva un servizio di consulenza on-line rivolto ai giovani residenti in Friuli Venezia Giulia.